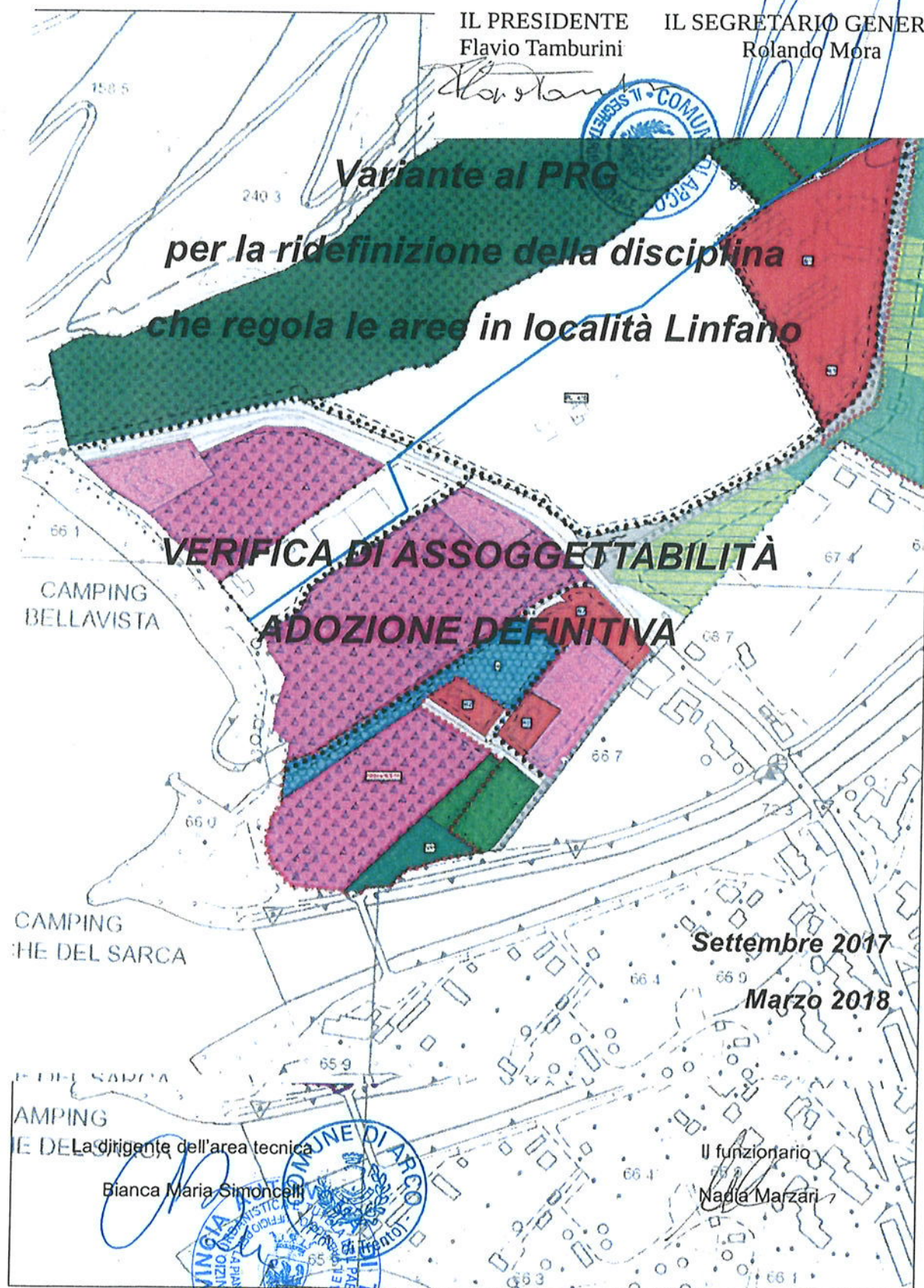


APPROVATO

con deliberazione del Consiglio comunale
n. 13 di data 26 marzo 2018

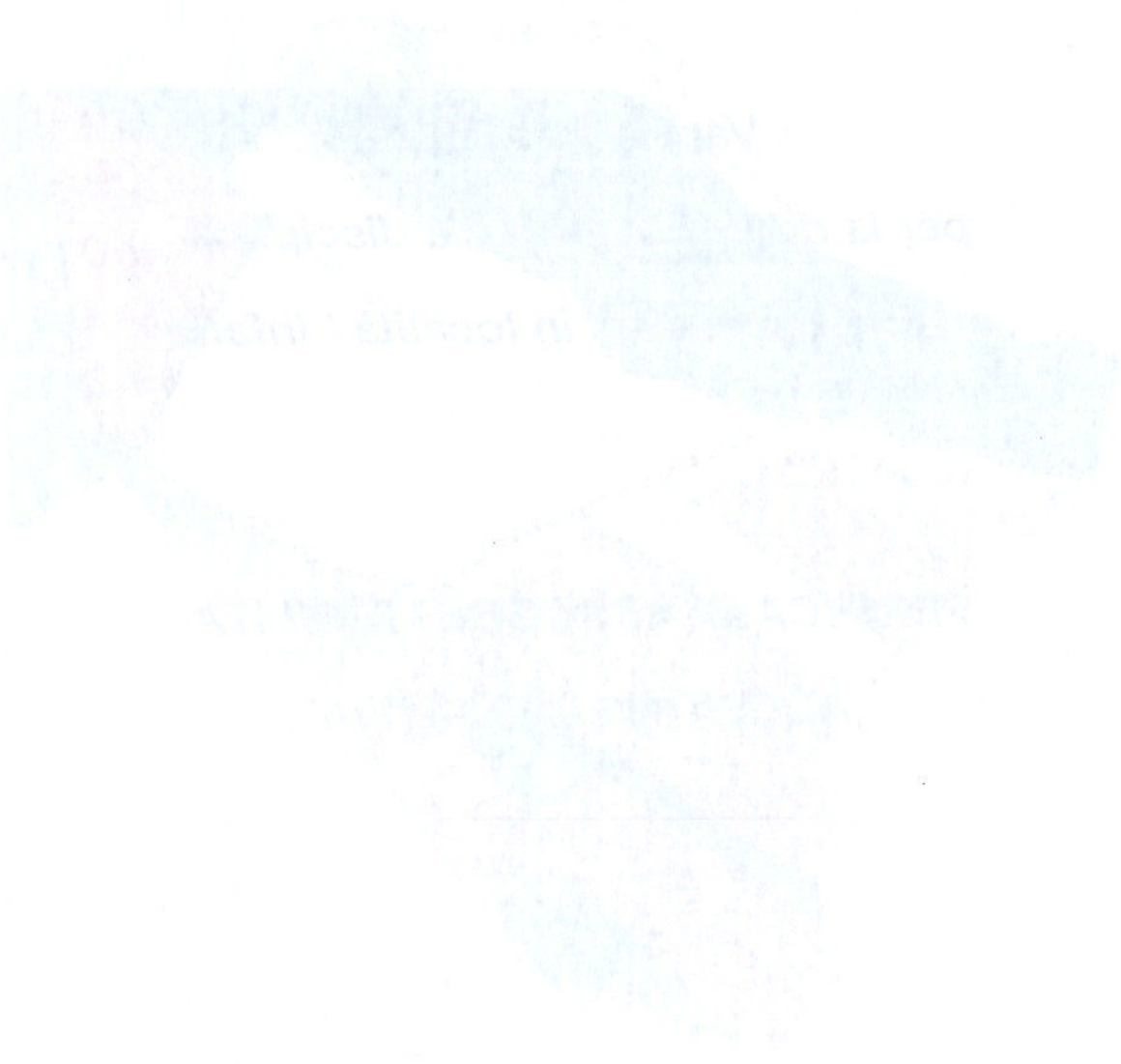
IL PRESIDENTE
Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE
Rolando Mora



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio

APPROVATO
CON MODIFICHE
dalla Giunta Provinciale
con deliberazione
N° 1461 D.D. 10.08.2018



FT. VINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ULTIMO PROV. AUTONOMA DI TRENTO
CON MODIFICHE
2
APPROVATO

RENDICONTAZIONE URBANISTICA

Con l'entrata in vigore del d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29/31/Leg., che modifica il d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. (*Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10*), integrandolo con le "Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale" e le "indicazioni metodologiche" (queste ultime approvate con deliberazione della Giunta provinciale n.349 di data 26 febbraio 2010) risulta completato il quadro normativo che disciplina l'obbligo di valutazione strategica dei piani territoriali di comunità e di rendicontazione urbanistica riferita ai piani regolatori generali e relative varianti.

La disciplina provinciale, con particolare riferimento agli artt. 3 e 3bis del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. e ss.mm., impone agli attori del sistema pianificatorio, di integrare le deliberazioni di adozione dei piani con il rapporto ambientale ovvero con la verifica di assoggettabilità, finalizzata a valutare se l'intervento proposto può avere effetti significativi sull'ambiente.

La "variante al PRG di Arco per la ridefinizione della disciplina che regola le aree in località Linfano" rientra fra le varianti a piani "contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale in base alle norme vigenti, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente", ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 a) dell'art. 3 del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. e ss.mm..

Ai sensi del quadro normativo di cui sopra pertanto la variante in parola, qualora possa avere effetti significativi sull'ambiente, deve essere sottoposta a Valutazione ambientale strategica. Il compito di verificare preliminarmente l'obbligo dell'autovalutazione o rendicontazione, procedendo alla verifica di assoggettabilità spetta alla struttura organizzativa competente, che nel caso di piani e programmi di livello locale si identifica con l'ufficio tecnico comunale.

La Verifica di assoggettabilità

Il presente paragrafo riporta la verifica delle condizioni che impongono la redazione della rendicontazione urbanistica (Rapporto Ambientale) ai sensi del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. e ss.mm..

Come più sopra richiamato la "variante al PRG di Arco per la ridefinizione della disciplina che regola le aree in località Linfano" definisce un nuovo quadro normativo per le aree ubicate in corrispondenza della lingua di terreno più a sud del Comune di Arco, chiusa tra elementi di paesaggio fondamentali quali il lago, il fiume e il monte.

Considerata la localizzazione all'interno di un'area di tutela ambientale, codificata quale "sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale" caratterizzato dalla presenza del Lago di Garda e del fiume Sarca, appare evidente che qualsiasi intervento, che non sia il mantenimento dell'esistente, potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente circostante, effetti che necessitano pertanto di essere valutati all'interno di uno specifico rapporto ambientale, in un'ottica di autovalutazione delle scelte urbanistiche effettuate.

Appare inoltre importante evidenziare che nelle immediate vicinanze dell'area oggetto di variante sorge il Monte Brione, identificato tra i siti e le zone della rete Natura 2000; la presenza di una SIC e ZPS all'interno del perimetro di interesse avrebbe comportato l'obbligo di Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) e quindi di Rendicontazione urbanistica (senza preventiva verifica di assoggettabilità), ai sensi dell'art.3 comma 1 del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. e ss.mm.. Nel caso di specie l'obbligo non sussiste, in quanto l'area "protetta" si posiziona esternamente all'area di variante, peraltro, considerata la vicinanza fra i due siti, si è ritenuto opportuno procedere comunque con la VInCA, al fine di verificare possibili effetti prodotti dagli interventi di variante sull'ambiente naturale del Monte Brione, esterno al perimetro di competenza.

Infine si deve ricordare che il più consistente intervento previsto dalla variante al PRG in oggetto è rappresentato dalla realizzazione di aree sportivo-ricreative destinate ad ospitare attrezzature di supporto alla nautica, alle attività lacuali, agli sport acquatici e ad attività di divertimento e svago a contatto con l'acqua e dall'eventuale trasferimento di attività commerciali e ricettive a campeggio esistenti in fascia lago. Tali previsioni potrebbero rientrare fra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi del punto 8 dell'allegato IV alla parte II del D.L. 3 aprile 2006 n.152. Come nel caso precedente, la variante di cui al presente provvedimento dovrebbe essere obbligatoriamente sottoposta a rendicontazione nel caso contemplasse interventi da assoggettare a VIA, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a).2) del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. e ss.mm.; nel caso specifico non vi è certezza sulla necessità di verifica di assoggettabilità ma la sola possibilità contribuisce a sostenere l'opportunità di procedere all'autovalutazione mediante la redazione di un rapporto ambientale.

E' stato quindi redatto il Rapporto ambientale di data settembre 2017, nelle modalità stabilite dal d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. e ss.mm., allegato alla presente relazione.

COMUNE DI ARCO - Provincia di Trento
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI
(art. 18 D.P.R., n. 445/2000)

La presente copia composta di n. 2 fogli è
conforme all'originale esibito in questo ufficio e si

rilascia in carta

Arco

2/8/2018

